



# **COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO**

(Provincia di Caltanissetta)

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

## INDICE

### CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1	Oggetto del regolamento	Pag.	3
Art. 2	Scopo del regolamento	"	3
Art. 3	Definizione di mercato, fiera o sagra	"	3
Art. 4	Definizione di posteggio	"	3
Art. 5	Disponibilità di posteggio	"	3

### CAPO II - Suddivisione area destinata a mercato

Art. 6	Individuazione area destinata al mercato	"	4
Art. 7	Suddivisione area mercato settimanale	"	4
Art. 8	Individuazione aree da destinare alle fiere-mercato o sagre	"	5
Art. 9	Calendario annuale	"	5
Art. 10	Orario di esercizio	"	5
Art. 11	Norme particolari mercato settimanale	"	6

### CAPO III - Assegnazione dei posteggi

Art. 12	Autorizzazione commerciale - posteggio	"	7
Art. 13	Assegnazione posteggi	"	7
Art. 14	Assegnazione posteggio temporaneamente non occupato	"	7
Art. 15	Sospensione e revoca concessione posteggio	"	7
Art. 16	Trasferimento concessione posteggio	"	8
Art. 17	Divieto cessione posteggio	"	8
Art. 18	Subingresso	"	9
Art. 19	Posteggi su aree private	"	9
Art. 20	Posteggi in occasione di fiere-mercato o sagre	"	9
Art. 21	Posteggi aree cui art. 11 comma 3 L.R. 1.03.1995, n° 18	"	9
Art. 22	Posteggi operatori itineranti	"	10
Art. 23	Canone posteggio, tasse e cauzione	"	10

### CAPO IV - Disciplina interna del mercato

Art. 24	Affissione documento identificativo	"	11
Art. 25	Posteggi - banchi di vendita	"	11
Art. 26	Controllo igienico sanitario	"	11
Art. 27	Divieto di pubblicità	"	12
Art. 28	Commissione mercato	"	12
Art. 29	Durata in carica commissione - verbali	"	13
Art. 30	Altri compiti della commissione	"	13

### CAPO V - Sanzioni

Art. 31	Sanzioni	"	14
---------	----------	---	----

### CAPO VI - Norme transitorie e finali

Art. 32	Rilascio autorizzazione	"	15
---------	-------------------------	---	----

Art. 33	Rilascio nulla-osta itineranti	"	15
Art. 34	Imprenditori agricoli	"	15
Art. 35	Commissione comunale	"	15
Art. 36	Commercio animali vivi	"	16
Art. 37	Norme transitorie e finali	"	16

**CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1**

Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina della concessione e la gestione dei posteggi del mercato settimanale, delle fiere e della disciplina del commercio su aree pubbliche in forma itinerante nel territorio del Comune di Vallelunga Pratameno.

**Art. 2**

Scopo del regolamento

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare il commercio su aree pubbliche così come individuato e definito dall'art. 1 della L.R. 1° Marzo 1995, n° 18 modificata dalla L.R. 8 Gennaio 1996, n° 2 e dalla L.R. 22 Dicembre 1999, n° 28.

**Art. 3**

Definizione di mercato, fiera o sagra

1. Per "Mercato settimanale" si intende l'area attrezzata destinata all'esercizio del commercio su aree pubbliche secondo il calendario e gli orari stabiliti nei successivi articoli.
2. Per "Fiere" o "Sagre" s'intendono le fiere o mercati locali che si svolgono in occasione di festività locali o circostanze analoghe.

**Art. 4**

Definizione di posteggio

1. Per "Posteggio" s'intende la parte di area pubblica o di area privata di cui il Comune abbia disponibilità, che viene data in concessione al titolare dell'attività.

**Art. 5**

Disponibilità di posteggio

1. Presso il competente Ufficio sarà sempre disponibile una planimetria continuamente aggiornata dei posteggi esistenti nel territorio del Comune.
2. Presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive si possono acquisire le indicazioni inerenti la disponibilità, la superficie, il numero e la localizzazione dei posteggi.

**CAPO II - SUDDIVISIONE DELL'AREA DESTINATA AL MERCATO**

**Art. 6**

**Individuazione dell'area destinata al mercato**

1. L'area del mercato settimanale viene ricompresa tra le seguenti vie:
  - via San Giovanni
  - via G. Falcone
  - via L. Moscati
2. La superficie complessiva dell'area è di **mq. 1.528**.
3. Rientra tra le competenze dell'Area Tecnica la progettazione e l'adeguamento alle prescrizioni igienico-sanitarie previste dalle vigenti norme delle aree destinate al commercio su aree pubbliche.

**Art. 7**

**Suddivisione dell'area del mercato settimanale**

1. L'area di mercato viene suddivisa nei seguenti settori:

Settore	Tipologia	Posteggi n°	Superf. mq.
A	Alimentari, frutta e verdura pollami, conigli e carni	13	408
B	Abbigliamento, scarpe, pelletteria, piante e fiori, merceria e non alimentari in genere	40	1.040
C	Produttori agricoli	3	48
D	Attività varie non comprese nelle altre tipologie	2	32
		<b>58</b>	<b>1.528</b>

2. I posteggi dei singoli settori vengono così suddivisi:

Settore	Superf. mq.	Posteggi n°	Superf. totale	Settore	Superf. mq.	Posteggi n°	Superf. totale
A	32	12	384	B	32	18	576
	24	1	24		24	14	336
					16	8	128
		<b>13</b>	<b>408</b>			<b>40</b>	<b>1040</b>

Settore	Superf. mq.	Posteggi n°	Superf. totale	Settore	Superf. mq.	Posteggi n°	Superf. totale
C	16	3	48	D	16	2	32
		<b>3</b>	<b>48</b>			<b>2</b>	<b>32</b>

3. Il mercato settimanale è rilevato nella sua configurazione in atto con l'individuazione dei posteggi di cui al precedente comma 2 e di cui all'elaborazione grafica redatta dall'ufficio tecnico comunale ed allegata al presente regolamento per formarne parte integrante e sostanziale.
4. I posteggi di ciascun settore di mercato saranno delimitati ed evidenziati sulle strade con apposita vernice a cura dell'ufficio tecnico comunale.

#### Art. 8

##### Individuazione delle aree da destinare alle fiere-mercato o sagre

1. L'area della fiera di Settembre in occasione dei festeggiamenti del Patrono è ricompresa tra le vie Garibaldi, Cavour, Diaz, Crispi, Nasi, Palmeri e Nazionale.
2. La Sagra dell'Uva si svolgerà all'interno della Villa Comunale.

#### Art. 9

##### Calendario annuale

1. Le attività di vendita su aree pubbliche osserveranno il seguente calendario annuale:

Attività	Periodo		Giorni stabiliti
	dal	al	
Mercato settimanale	02-gen	31-dic	ogni Venerdì
Vendita itinerante	02-gen	31-dic	Tutti i giorni lavorativi
Fiera di settembre	Venerdì antecedente la 4 <sup>a</sup> domenica di settembre	Lunedì seguente la 4 <sup>a</sup> domenica di settembre	Venerdì, Sabato, Domenica, Lunedì
Sagra dell'Uva	Sabato antecedente la 4 <sup>a</sup> domenica di settembre	4 <sup>a</sup> domenica di Settembre	Sabato, Domenica

2. I titolari di autorizzazione al commercio in forma itinerante, possono esercitare la propria attività senza alcuna limitazione tutti i giorni lavorativi dal lunedì al sabato di ciascuna settimana.
3. Dello spostamento della data di svolgimento della fiera, della sagra o del mercato settimanale verrà fornita notizia agli interessati mediante avviso da affiggere all'Albo Pretorio del comune ed in luoghi aperti al pubblico comunque entro e non oltre il settimo giorno antecedente la data in cui doveva svolgersi la manifestazione.
4. La giornata di svolgimento del mercato settimanale è sospesa se ricade in giorno festivo.

#### Art. 10

##### Orario di esercizio

1. L'orario per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è determinato dal Sindaco, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 01 Marzo 1995, n° 18.

2. In occasione dello svolgimento di fiere e mercati su aree pubbliche nei giorni festivi, gli esercenti il commercio in sede fissa, hanno la facoltà di tenere aperti i loro esercizi con gli stessi orari e per tutta la durata di svolgimento della fiera o del mercato.

Art. 11

Norme particolari per il mercato settimanale

1. L'area del mercato settimanale verrà tenuta aperta per i titolari di posteggio il giorno previsto dalle ore 7,00 alle ore 8,00. Entro detto termine tutti i titolari dovranno avere completato le operazioni preliminari (firma registro presenze, occupazione posteggio, etc.) propedeutiche all'inizio dell'attività di vendita al pubblico.
2. Il titolare di posteggio è tenuto, prima di iniziare qualsiasi operazione preliminare (montaggio stand e/o inizio attività di vendita), ad apporre la propria firma, attestante la presenza nella giornata di effettuazione del mercato settimanale, nell'apposito registro tenuto dal Comando di Polizia Municipale.
3. La mancata apposizione della firma di cui al precedente comma 2 da parte del titolare comporterà una sanzione pari a €. 103,29 che verrà comminata seduta stante, con apposito verbale, dallo stesso Comando di Polizia Municipale preposto al controllo ed alla vigilanza.
4. Il Comando di Polizia Municipale, a cui sono affidati i compiti di controllo e vigilanza, procederà, dopo le 8,00, alla verifica delle presenze indicando nell'apposito registro i nominativi dei titolari di posteggio assenti o che non hanno rispettato le disposizioni di cui al precedente comma 2. Detta rilevazione sia dei presenti che degli assenti dovrà essere riportata, entro la stessa giornata, sul sistema informatico di gestione del servizio commercio.
5. Tutti i posti risultati vacanti dopo le 8,00 verranno sorteggiati per settore tra i presenti non titolari di posteggio ed abilitati all'esercizio della vendita su aree pubbliche (spuntisti). Lo stesso tipo di rilevazione (cartacea ed informatica) indicato al precedente comma 2 dovrà essere effettuato per i posti assegnati a sorteggio.
6. Il Comando di Polizia Municipale avrà cura di comunicare allo Sportello Unico per le Attività Produttive gli operatori che non utilizzano, senza giustificato motivo, il posteggio per un periodo di tempo superiore a tre mesi per anno solare, anche non consecutivi.
7. Entro un'ora dal termine delle operazioni commerciali, e quindi entro le ore 14,00, i posteggi dovranno essere liberi da ogni sorta di occupazione del suolo.
8. L'operatore ha l'onere di lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da essa tutti i rifiuti prodotti, ponendoli nei contenitori appositamente predisposti dal Comune.
9. L'inosservanza delle norme regolamentari di cui ai precedenti commi 7 e 8 comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 05 Febbraio 1997, n° 22 oltre la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 103,29 a €. 516,46.
10. L'orario di esercizio della vendita nel mercato settimanale non può avvenire anteriormente alle ore 8,30 e non può protrarsi oltre le ore 13,00.

### CAPO III - ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI

#### Art. 12

##### Autorizzazione commerciale - posteggio

1. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche che intendono ottenere i posteggi devono farne domanda al Sindaco nei termini e nei modi previsti dalla L.R. 01 Marzo 1995, n° 18 e successive modificazioni.
2. Il rilascio dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche dà automaticamente diritto ad ottenere la concessione del posteggio indicato nella domanda qualora disponibile, o, in mancanza, di altro il più possibile simile.
3. Il posteggio deve essere indicato nell'autorizzazione.
4. Le autorizzazioni commerciali prive della indicazione del posteggio non sono valide.

#### Art. 13

##### Assegnazione dei posteggi

1. L'assegnazione del posteggio avviene su istanza secondo le modalità e i criteri previsti dall'art. 5 della L.R. 01 Marzo 1995, n° 18 e successive modificazioni.
2. In fase di prima applicazione del presente regolamento per l'assegnazione dei posteggi da attribuire, si procederà secondo l'ordine strettamente cronologico di presentazione delle richieste pervenute a partire dal 01.03.2002 e fino alla data di esecutività del presente regolamento.
3. La concessione del posteggio ha una durata di anni 10 e può essere rinnovata.
4. Gli estremi di concessione del posteggio saranno riportate sull'autorizzazione.

#### Art. 14

##### Assegnazione di posteggio temporaneamente non occupato

1. Il posteggio temporaneamente non occupato dal titolare della relativa concessione verrà assegnato ad altro operatore con le modalità di cui al precedente art. 11.

#### Art. 15

##### Sospensione, revoca e decadenza dalla concessione del posteggio

1. Il titolare di posteggio che non rispetta gli obblighi di cui al precedente art. 11 - commi 7 e 8 - è punito con le sanzioni previste dal successivo comma 9 e, in caso di recidiva, con la sospensione per 30 giorni della concessione per i titolari di autorizzazione di tipo B. In caso di ulteriore recidiva si procederà alla revoca della concessione del posteggio, limitatamente al mercato in cui si è verificata l'infrazione per i titolari di autorizzazione di tipo B.

2. L'operatore che non utilizza, senza giustificato motivo, il posteggio per un periodo di tempo superiore a tre mesi ovvero di 12 giornate di mercato settimanale per anno solare, anche non consecutive, decade dalla concessione.
3. L'operatore che ometta di versare in tutto od in parte il C.O.S.A.P. annuale dovuto per l'area di posteggio occupata, decade dalla concessione e, quindi, dall'autorizzazione.
4. Qualora il posteggio venga utilizzato per l'esercizio di un'attività stagionale, il periodo oltre il quale si verifica la decadenza della concessione di cui al precedente comma 3, è ridotto di un quarto.
5. L'operatore decade dalla concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività limitatamente al mercato in cui si è verificata l'infrazione.
6. Il Comando di Polizia Municipale, accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini sopra indicati, nonché il mancato pagamento di tutto o di parte del C.O.S.A.P. dovuto per l'anno il corso, informa lo Sportello Unico che, a sua volta, procederà alle conseguenti determinazioni.

#### Art. 16

##### Trasferimento della concessione del posteggio

1. Qualora nel mercato esistano posteggi non ancora assegnati, la richiesta del titolare di posteggio di trasferirsi in un altro libero appartenente allo stesso settore è accolta, previo parere favorevole della commissione comunale sul commercio su aree pubbliche, solo se alla data di presentazione della richiesta medesima non risulti essere stata presentata alcuna istanza di autorizzazione all'esercizio dell'attività che riguardi il posteggio richiesto.
2. In caso di più richieste per lo stesso posteggio sarà redatta graduatoria in ordine cronologico di spedizione delle relative istanze. A tal fine farà fede la data di partenza indicata sulla busta dal timbro postale. Nel caso di medesima data di partenza, prederà il titolare di posteggio con maggiore anzianità di presenza.
3. Le istanze di cui ai precedenti commi devono essere trasmesse esclusivamente mediante lettera raccomandata per il tramite del servizio postale. Non verranno tenute in considerazione le istanze pervenute diversamente.

#### Art. 17

##### Divieto della cessione del posteggio

1. La concessione del posteggio non può essere ceduta a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale. Non è consentito, inoltre, l'esercizio dell'attività commerciale da persone diverse dal titolare dell'autorizzazione e della concessione se non nei casi previsti dalla vigente normativa (Es.: collaboratori).
2. E' vietato, altresì, lo scambio tra concessionari.
3. La mancata osservanza delle norme di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a € 103,29 e, in caso di recidiva, la revoca dell'autorizzazione.

Art. 18  
Subingresso

1. Nelle ipotesi di subingresso, il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di proprietà nell'assegnazione del posteggio posseduti dal dante causa.
2. La concessione del posteggio a favore del subentrante decade nel caso egli non consegua l'autorizzazione commerciale entro sei mesi dalla data dell'atto tra vivi o dalla morte. Tale termine potrà essere, a richiesta del subentrante, prorogato di altri sei mesi se lo stesso dimostri di non avere ottenuto l'autorizzazione per causa non imputabile alla sua volontà.

Art. 19  
Posteggi su aree private

1. Qualora uno o più soggetti mettano a disposizione del Comune, gratuitamente, un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, i soggetti stessi hanno titolo a che siano loro assegnati almeno un posteggio rientrante nell'area offerta.

Art. 20  
Posteggi in occasione di fiere-mercato o sagre

1. In occasione di fiere-mercato o sagre o altre riunioni straordinarie di persone, il Sindaco può concedere autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
2. Esse sono valide soltanto per i giorni di svolgimento delle fiere-mercato, sagre o riunioni e sono rilasciate esclusivamente nei limiti dei posteggi appositamente previsti e se i richiedenti sono titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo B o C o se iscritti alle competenti sezioni della C.C.I.A.A..
3. E' compito del comando di Polizia Municipale curare l'iter relativo alla concessione dei posteggi in occasione di fiere-mercato, sagre o riunioni straordinarie di persone.

Art. 21  
Posteggi nelle aree di cui all'art. 11 comma 3 della L.R. 01 Marzo 1995 n° 18

1. Le aree destinate a fiere-mercato o sagre sono riservate ai titolari delle autorizzazioni di cui all'art. 2 della L.R. 01 Marzo 1995 n° 18.
2. La concessione del posteggio nelle aree suddette ha durata limitata ai giorni di effettivo svolgimento della fiera-mercato o della sagra.
3. Hanno titolo di priorità nell'assegnazione dei posteggi gli esercenti il commercio in forma itinerante e fra questi coloro che hanno il più alto numero di presenze nella fiera o nella sagra di che trattasi.

4. Il possesso del titolo di priorità nell'assegnazione dei posteggi è attestato dal Comando di Polizia Municipale che cura, inoltre, il rilascio dell'autorizzazione, l'assegnazione dei posteggi medesimi e verifica l'assolvimento dell'obbligo di versamento del C.O.S.A.P..
5. La graduatoria dei richiedenti è affissa all'albo Comunale almeno trenta giorni prima dello svolgimento della fiera.
6. L'assegnazione del posteggio avviene su istanza secondo le modalità e i criteri previsti dall'art. 5 della L.R. 01 Marzo 1995, n° 18 e successive modificazioni.
7. Le domande di concessione di posteggio devono pervenire al Comune almeno 60 giorni prima dello svolgimento della fiera-mercato o la sagra.
8. Le istanze pervenute nell'anno precedente a quello della fiera-mercato o della sagra non verranno prese in considerazione. Sarà cura degli stessi interessati provvedere a ripresentare nuova istanza non prima del 2 gennaio dell'anno in cui si svolge la fiera-mercato o la sagra.

#### Art. 22

##### Posteggi degli operatori itineranti

1. Gli operatori esercenti il commercio in forma itinerante, non possono sostare nello stesso punto per più di due ore.
2. Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta per la tentata vendita.
3. Le soste non possono essere fatte in punti che distino fra loro meno di 150 metri.
4. Possono esercitare il commercio su aree pubbliche in forma itinerante tutti gli operatori muniti della regolare autorizzazione (Tipo C).

#### Art. 23

##### Canone di posteggio, tasse e cauzione

1. Tutti i concessionari di posteggio sono tenuti al pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico e di una cauzione nei modi e nei termini stabiliti nel relativo Regolamento comunale approvato con atto di C.C. n° 4 del 15 Febbraio 2002.

## CAPO IV - DISCIPLINA INTERNA DEL MERCATO

### Art. 24

#### Affissione del documento identificativo

1. Per tutta la durata del mercato è fatto obbligo al titolare del posteggio di esporre bene in vista l'apposito documento relativo alla concessione del posteggio contenente i dati identificativi del concessionario, gli estremi dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con le specificazioni delle tabelle merceologiche, nonché il numero distintivo del posteggio.
2. Inoltre, in qualsiasi momento dovranno essere esibiti, a richiesta del personale preposto alla vigilanza l'autorizzazione per il commercio, il libretto sanitario e, se prevista, l'autorizzazione sanitaria.

### Art. 25

#### Posteggi - banchi di vendita

1. Nell'ambito dei posteggi concessi, agli assegnatari è consentita l'utilizzazione delle attrezzature più idonee per la presentazione e vendita dei prodotti, compreso il proprio automezzo di lavoro, e sempre che siano direttamente pertinenti al settore merceologico in cui operano.
2. Il banco di vendita e le merci esposte devono essere posti ad un'altezza di almeno 50 cm dal suolo e non devono sporgere oltre i limiti del posteggio.
3. Per le calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, articoli per l'agricoltura, arredamenti e animali da cortile è consentita l'esposizione a terra.
4. L'eventuale copertura del banco deve avere un'altezza di almeno metri 2,20 dal suolo ed essere collocata in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo o molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi.
5. Nei posteggi è consentita la sosta degli autoveicoli purché rientrino entro i limiti del posteggio assegnato.
6. E' sempre vietata anche la semplice temporanea esposizione della merce fuori dell'area di posteggio assegnata.

### Art. 26

#### Controllo igienico sanitario

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico-sanitarie in materia sia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari, sia di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire che, i medesimi prodotti, siano protetti da contaminazioni esterne e siano conservati in maniera adeguata in rapporto alle loro

caratteristiche. Tali modalità ed attrezzature sono stabilite dal Ministero della Sanità con apposita ordinanza.

3. Qualora l'attività di cui al comma precedente sia esercitata mediante veicoli, essi devono avere le caratteristiche stabilite dal Ministero della Sanità con apposita ordinanza.
4. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deperibili, da mantenere in regime di temperatura controllata, quali i prodotti surgelati, congelati, o refrigerati, è consentito solo nelle aree provviste di allacciamento alla rete elettrica o se garantito il funzionamento autonomo delle attrezzature di conservazione dei prodotti o se l'attività è esercitata mediante l'uso di veicoli aventi caratteristiche di cui al comma 3.
5. Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, svolto mediante l'uso di posteggio, è vietato in tutte le aree che non siano provviste di allacciamento alla rete idrica, fognaria ed elettrica, salvo che nei casi in cui il posteggio sia utilizzato da operatori con veicoli aventi le caratteristiche di cui al comma 3.
6. Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese svolto in forma itinerante è vietato, salvo che sia effettuato con veicoli aventi le caratteristiche di cui al comma 3 e secondo i criteri previsti con apposita ordinanza del Ministero della Sanità.

#### Art. 27

##### Divieto di pubblicità

1. Nell'ambito dei mercati sono vietati sia la pubblicità sonora che il richiamo per mezzo di impianti sonori ed amplificazione di qualsiasi tipo.
2. E' vietato disturbare con grida e schiamazzi e importunare il pubblico con insistenti offerte di merci.

#### Art. 28

##### Commissione di mercato

1. Sul rispetto del presente Regolamento, così come sul buon andamento del mercato, vigilerà un apposita Commissione che collaborerà con il Comando di Polizia Municipale.
2. La Commissione viene nominata dal Sindaco con propria determinazione ed è composta da:
  - a) n. 4 membri eletti tra gli operatori del mercato;
  - b) n. 1 rappresentante del commercio su aree private eletto tra tutti gli esercenti il commercio operanti nel Comune.
3. Le modalità di elezione sono stabilite dal Sindaco, il quale dispone, altresì, quanto necessario per il funzionamento di ciascuna commissione di mercato.
4. Al suo interno la Commissione elegge un Presidente che convoca, presiede e coordina i lavori. In caso di assenza del Presidente, le funzioni vengono assunte dal componente più anziano.

Art. 29

Durata in carica della commissione - verbali

1. La Commissione di Mercato rimane in carica per 2 anni.
2. In relazione alla natura prevalente operativa della Commissione, la stessa svolgerà la propria funzione a maggioranza dei presenti, le relative decisioni dovranno risultare da verbali redatti dal dipendente Comunale responsabile della vigilanza che assumerà le funzioni di Segretario, o in sua assenza da un suo delegato.

Art. 30

Altri compiti della commissione

1. Oltre alla vigilanza di cui al 1° comma del precedente art. 29, la Commissione di Mercato:
  - a) Esprime parere consultivo sulle questioni relative all'organizzazione e al funzionamento del mercato.
  - b) Collabora con il Comando di Polizia Municipale per il controllo del buon andamento del Mercato.

<b>CAPO V - SANZIONI</b>
--------------------------

Art. 31

Sanzioni

1. L'esercizio dell'attività fuori dal posteggio indicato nell'autorizzazione equivale ad esercizio di attività fuori dal territorio per il quale è valida l'autorizzazione e come tale è punito con le sanzioni previste dalla normativa vigente.
2. Non può essere considerato "attrezzatura di vendita" il veicolo usato esclusivamente per il trasporto delle merci, anche se lo stesso viene fatto sostare nel posteggio.
3. Le violazioni delle norme del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative previste dall'art. 20 della L.R. 01 Marzo 1995, n° 18 e successive modificazioni e con le sanzioni previste dal presente regolamento e dalla normativa vigente in materia. In materia di accertamento degli illeciti amministrativi di cui alla normativa sopra citata, per le violazioni delle materie del presente Regolamento e per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione ovvero del provvedimento di archiviazione la competenza istruttoria è propria dell'Area cui è incardinata la Polizia Municipale essendo riservata alla Polizia Municipale la competenza in materia di vigilanza amministrativa e commerciale .

<b>CAPO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI</b>
---

**Art. 32**

**Rilascio dell'autorizzazione**

1. Per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 1 della L.R. 01 Marzo 1995, n° 18 e successive modifiche ed integrazioni, vigono le norme di cui agli articoli 2 e seguenti della stessa L.R..

**Art. 33**

**Rilascio nulla-osta itineranti**

1. Nessuna limitazione può essere stabilita per il rilascio di nulla osta all'esercizio del commercio in forma itinerante se non nei casi previsti dall'art. 8 - comma 3 della L.R. 01 Marzo 1995, n° 18.

**Art. 34**

**Imprenditori agricoli**

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della Legge 29 Dicembre 1993, n° 580, possono esercitare la vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante previa comunicazione con le modalità di cui all'art. 4 del D.Lgs. 18 Maggio 2001, n° 228, senza alcuna limitazione.
2. L'attività di vendita diretta può essere effettuata decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del comune.
3. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche, la comunicazione è indirizzata al Sindaco e deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo.

**Art. 35**

**Commissione comunale**

1. Presso il Comune di Vallelunga Pratameno è costituita la commissione per il commercio su aree pubbliche che è nominata con Determinazione Sindacale, dura in carica 4 anni ed è così composta:
  - a) dal Sindaco o suo delegato permanente con funzioni di Presidente;
  - b) dal capo dell'Ufficio comunale, o da suo delegato, addetto al traffico ed alla viabilità o dal comandante del servizio di Polizia Municipale;
  - c) dal capo dell'Ufficio comunale, o da suo delegato, addetto all'urbanistica ed al territorio;

- d) da tre rappresentanti delle organizzazioni del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, designati dalle strutture provinciali territorialmente competenti delle stesse;
  - e) da un rappresentante delle organizzazioni dei coltivatori agricoli diretti maggiormente rappresentative a livello provinciale;
  - f) da un esperto di problemi della distribuzione.
2. Il funzionamento della Commissione, per quanto non previsto nel presente articolo, è disciplinato da apposito regolamento approvato dalla Commissione stessa. La Commissione esprime pareri previsti dalla L.R. 01 Marzo 1995, n° 18 e successive modifiche entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data della trasmissione, trascorso il quale il parere si intende reso positivamente.
  3. Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate dal responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune o da altro dipendente in servizio presso l'Area ove lo stesso Sportello Unico per le Attività Produttive è incardinato funzionalmente.

#### Art. 36

##### Commercio di animali vivi

1. Il commercio su aree pubbliche di animali vivi non può essere esercitato nello stesso posteggio in cui vengono posti in vendita o somministrati prodotti alimentari o in aree ad esse attigue.
2. Esso deve essere esercitato nel rispetto delle norme di polizia veterinaria e di tutela di benessere degli animali.

#### Art. 37

##### Norme transitorie e finali

1. L'esercizio del mercato, delle fiere e del commercio in forma itinerante è soggetto alla osservanza oltre che delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, a quelle previste dalle leggi e dai regolamenti generali e speciali in materia, nonché alle ordinanze dell'Autorità comunale.
2. In fase di prima applicazione del presente regolamento per l'assegnazione dei posteggi da attribuire, si procederà secondo l'ordine strettamente cronologico di presentazione delle richieste pervenute a partire dal 01.03.2002 e fino alla data di esecutività del presente regolamento.
3. Il comando di Polizia Municipale procederà alla collocazione degli operatori del mercato nei nuovi posteggi, così come indicato nell'allegata planimetria.